

# REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA VOLONTARIA VENATORIA E ITTICA



## REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA VOLONTARIA VENATORIA E ITTICA

Finalità ed ambito di applicazione
Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.
Modalità per l'attivazione del procedimento
Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione
Acquisizione di informazioni o pareri
Controlli
Termini del procedimento
Responsabile del procedimento
Modalità di partecipazione
Validità temporale del riconoscimento
Rinnovo biennale del riconoscimento
Idoneità alla vigilanza venatoria e alla vigilanza ittica in sede di rinnovo
Sospensione e Revoca del riconoscimento
Accordi con province confinanti per particolari comuni esigenze
Registro



## Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione

- 1. La Provincia di Arezzo, in armonia con i principi della Legge e dello Statuto dell'Ente, si impegna a valorizzare, nell'esercizio dell'attività amministrativa, l'economicità, la snellezza, l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialità del procedimento amministrativo nella misura più ampia possibile.
- Il regolamento si applica al procedimento amministrativo, teso all'ottenimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, successivamente indicata come G.G.V., di cui all'art. 163, comma 3° lett. a) e b) del D.Lgs. 112/98 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 157/92 e della Legge 28 luglio 2016, n. 154.
- 3. Il riconoscimento può essere rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell'esistenza di presupposti di legittimità, o condizioni tecniche o valutazioni e accertamenti meramente tecnici, comprendenti anche valutazioni in ordine all'opportunità a rilasciare il provvedimento finale.

## Art. 2 Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.

La qualifica di G.G.V. Venatoria può essere concessa a coloro che siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Toscana e conseguito a seguito del superamento di un esame, ai sensi dell'art. 27, comma 4°, della L.157/92 e dell'art. 138 del T.U.L.P.S..

La qualifica di G.G.V. Ittica può essere concessa a coloro che siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Toscana e conseguito a seguito del superamento di un esame, ai sensi dell'art. 20 e 20 bis della L.R.T. n. 59 del 17.10.2017, di modifica della L.R.T. n. 7/2005.

Inoltre, il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento deve:

- 1) essere cittadino italiano o cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea
- avere raggiunto la maggiore età;
- 3) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- non avere riportato condanne penali per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente, né di avere procedimenti penali in corso, di qualunque genere e natura;
- 5) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V:
- essere in possesso di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



## Art. 3 Modalità per l'attivazione del procedimento

- 1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve essere avanzata, all'Amministrazione Provinciale, tramite un'associazione venatoria, agricola, di protezione ambientale o di protezione animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e dalle associazioni dei pescatori. La richiesta può essere avanzata anche da Enti delegati dalla Regione Toscana. Durante il periodo di validità del decreto di G.G.V., non è consentito alla singola G.G.V. cambiare direttamente associazione o ente di appartenenza, se non attraverso la procedura di nuova concessione.
- 2. La richiesta in bollo, secondo l'allegata modulistica tipo, deve essere sottoscritta dal Presidente Provinciale dell'associazione richiedente e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento. La stessa deve contenere i dati anagrafici del soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.
- 3. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione nella quale, sotto la propria personale responsabilità, l'aspirante G.G.V. dichiara di possedere i requisiti di cui ai numeri: 1,2,3,4,5 e 6 del precedente articolo 2.
- 4. Il decreto concesso potrà essere ritirato solo dalla G.G.V.

# Art. 4 Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione

- Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro venti giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
- Qualora le integrazioni richieste non pervengano entro trenta giorni da quando richieste, la domanda sarà archiviata.

## Art. 5 Acquisizione di informazioni o pareri

- L'organo di altra pubblica Amministrazione che viene chiamato ad esprimere, nel corso del procedimento, un parere od una determinazione dovuti per legge o regolamento, determina che il termine fissato per la conclusione è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere o della determinazione.
- 2. In caso di inosservanza del termine previsto dalla normativa da parte dell'Amministrazione interpellata, per omessa trasmissione del parere o per mancata rappresentazione di ulteriori esigenze istruttorie, gli uffici della Provincia hanno facoltà di dar luogo agli adempimenti procedurali di competenza e all'adozione dell'atto finale indipendentemente dall'acquisizione del parere o della determinazione.



#### Art. 6 Controlli

- II controllo sull'operato delle G.G.V. viene attuato dal Corpo di Polizia Provinciale, sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello comportamentale e della funzionalità, mirato essenzialmente a considerare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza svolta nel campo della tutela della fauna omeoterma e della fauna ittica.
- 2. I controlli sulle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione sono effettuati dal Corpo di Polizia Provinciale.

# Art. 7 Termini del procedimento

- 1. Il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda.
- Il procedimento di rilascio del riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito di giorni 60 (sessanta), decorrenti dall'inizio del procedimento stesso.
- 3. Si può disporre, nei casi di necessità, affinché singoli atti vengano istruiti ed adottati con urgenza.
- 4. Qualora per fondate difficoltà il termine fissato per la conclusione del procedimento non possa essere rispettato il responsabile ne dà comunicazione all'interessato, motivando le ragioni del ritardo ed indicando un termine entro cui verrà adottato l'atto.
- 5. Decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento amministrativo fissato dal presente regolamento, l'interessato può produrre istanza al responsabile del procedimento, il quale è tenuto a provvedere direttamente nel termine di trenta giorni.

# Art. 8 Responsabile del procedimento

- 1. La responsabilità del procedimento è individuata nel Comandante del Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Arezzo.
- 2. Il responsabile può affidare, in via generale o per un tempo determinato e salvo revoca, a dipendente addetto la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.



### Art. 9 Modalità di partecipazione

- Gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine non superiore a 2/3 dell'intera durata del procedimento.
- Nel corso del procedimento, e comunque non oltre il tempo previsto nel comma precedente, gli interessati possono produrre documentazione aggiuntiva o rettificatrice di parti non sostanziali oppure addurre osservazioni e pareri.

## Art. 10 Validità temporale del riconoscimento

- 1. Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. ha durata di 2 (due) anni dalla data del rilascio ed è soggetto a rinnovo, con le modalità stabilite dal successivo art. 11.
- Alle G.G.V. viene rilasciato un documento di riconoscimento, su modello predisposto dalla Provincia, contenente i dati anagrafici l'associazione di appartenenza, il territorio in cui possono essere svolte le funzioni, le generalità e la foto dell'interessato.
- Successivamente alla nomina la G.G.V. deve prestare giuramento dinanzi al Comandante della Polizia Provinciale di Arezzo, prima del ritiro del Decreto di riconoscimento della nomina a Guardia Giurata Volontaria ittica e/o venatoria.

## Art. 11 Rinnovo biennale del riconoscimento

- La richiesta di rinnovo da parte dell'associazione di appartenenza deve essere presentata alla Provincia di Arezzo, almeno 60 giorni prima della data di scadenza del decreto biennale.
- La richiesta in bollo, secondo l'allegata modulistica tipo, deve essere sottoscritta dal Presidente Provinciale dell'associazione richiedente e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento. La stessa deve contenere i dati anagrafici del soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.
- 3. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione nella quale, sotto la propria personale responsabilità, l'aspirante G.G.V. dichiara di possedere i requisiti di cui ai numeri: 1,2,3,4,5 e 6 del precedente articolo 2.
- Il decreto rinnovato potrà essere ritirato solo dalla G.G.V. o da persona dalla stessa delegata
- 5. Qualora non venga presentata l'istanza di rinnovo, come previsto dal comma 1 del presente articolo, il decreto di Guardia Giurata venatoria-ittica dovrà essere obbligatoriamente riconsegnato all'ufficio competente della Provincia entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla data di scadenza dello stesso.



- 6. La mancata riconsegna nei termini del decreto scaduto, comporterà l'avvio di procedimento da parte del Corpo di Polizia Provinciale e delle autorità competenti, che provvederanno, dopo diffida scritta, al recupero del documento per vie legali.
- 7. A seguito del procedimento di recupero, anche per vie legali, del documento, l'eventuale successivo rinnovo del decreto in causa potrà essere rifiutato dalla Provincia, valutando la mancanza di collaborazione prestata;
- 8. In caso che sia necessario ricorrere a diffida scritta ufficiale e a vie legali, il decreto in questione non verrà rinnovato per almeno 3 (tre) anni.
- 9. L'ufficio competente dovrà comunicare alle associazioni venatorie, ittiche, ambientali ed agli intestatari dei decreti le suddette modalità di comportamento al momento della scadenza del decreto.
- Qualora emergano motivi ostativi al permanere del riconoscimento di G.G.V. sarà provveduto all'immediata revoca del riconoscimento di G.G.V., ai sensi del successivo art. 13.

#### Art. 12

#### Idoneità alla vigilanza venatoria e alla vigilanza ittica in sede di rinnovo

La Provincia, in sede di rinnovo del Decreto di G.G.V., può chiedere agli interessati il possesso di un nuovo attestato di idoneità, rilasciato a seguito della partecipazione ad un corso di aggiornamento.

Il nuovo attestato di idoneità deve, comunque, essere conseguito a seguito di sospensione della qualifica di G.G.V. per la durata di almeno 2 (due) anni, come pure nel caso di rinuncia alla qualifica stessa o di interruzione, per qualunque ragione, nella sequenza delle richieste di rinnovo, a seguito del superamento di apposito esame presso la preposta Commissione regionale.

# Art. 13 Sospensione e Revoca del riconoscimento

- Qualora venga accertato che nell'ambito del servizio di vigilanza la G.G.V. si renda responsabile di azioni e/o comportamenti non adeguati al ruolo rivestito, il Comandante della Polizia Provinciale a suo insindacabile giudizio può disporre la sospensione temporanea dell'attività da parte della guardia stessa.
- 2. La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione a tempo indeterminato della qualifica di G.G.V.
- 3. La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica di G.G.V.
- La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di rinnovo.



# Art. 14 Accordi con province confinanti per particolari comuni esigenze

Al fine di migliorare il servizio di vigilanza nelle zone di confine, possono essere stipulati accordi con provincie confinanti al fine di nominare G.G.V. cittadini residenti in dette provincie per la gestione di particolari e ben individuati territori o tratti di fiume di interesse comune.

### Art. 15 Registro

Presso il Comando della Polizia Provinciale è istituito, su supporto informatico, un apposito "Registro delle Guardie Volontarie" ove, per ogni G.G.V., vengono annotati:

- 1. dati anagrafici;
- 2. estremi dell'atto di nomina;
- 3. numero della tessera di riconoscimento;
- 4. eventuali sospensioni e cessazioni dal servizio;
- 5. associazione di appartenenza;
- 6. titoli e corsi di perfezionamento e/o aggiornamento;
- 7. numero di ore annue dedicate all'attività di vigilanza volontaria;
- 8. eventuali sanzioni subite.

Il registro di cui al comma precedente viene tenuto costantemente aggiornato. L'iscrizione al Registro avviene contestualmente alla nomina di G.G.V. MARCA DA BOLLO

### PROVINCIA DI AREZZO Piazza della Libertà n. 3 - AREZZO

Oggetto: Rilascio Decreto di approvazione a Guardia Giurata Volontaria ai sensi dell'art. 163, comma 3° lett. a) e b) del D.Lgs. 112/98 e del T.U.L.P.S.

Il sottoscritto		in c	qualità	di	Presidente
Pro-Tempore dell'Associazione					
con la prese CHIEDE					
ai sensi della normativa vigente:					
☐ II Riconoscimento	□ II Rinnovo				
del Decreto di Guardia Giurata					
□ Venatoria	□ Ittica				
in favore del Sig			-		
nato il a					
residente nel Comune di			- 12		
Via				n. <sub>.</sub>	
codice fiscale					
Alla presente istanza si allega la seguente document 1. n. 2 foto formato tessera uguali e recenti (solo 2. dichiarazione sostitutiva di certificazioni 3. fotocopia della carta di identità 4. n. 1 marca da bollo da apporre sul decreto.					
Distinti saluti.					
Arezzo,	Il Presidente dell'A	ssocia	azione		
Il Sottoscritto (contatt					
dichiara di voler prestare servizio come Gu	ardia Giurata Vol				
A	·	- Circum	_		
Arezzo,		Firma	4		

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI**

(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

ll s	ottoscritto
nat	o ilaa
res	idente nel Comune di
Via	nn.
me	nsapevole delle responsabilità penali previste dall'ordinamento in caso di dichiarazioni endaci, ai fini dell'emanazione del decreto di nomina a guardia giurata, dichiara, ai sensi per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
a)	di essere cittadino italiano o cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea (specificare)
b)	di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo:
	- diploma di
	- rilasciato il
	- da
c)	di godere dei diritti civili e politici;
d)	di non avere riportato condanne penali per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente, né di avere procedimenti penali in corso, di qualunque genere e natura;
e)	di non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva, nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.;
f)	di essere in possesso dell'idoneità fisica e psichica allo svolgimento dell'attività G.G.V.;
g)	essere in possesso di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
h)	di non svolgere servizio di vigilanza sulle proprie proprietà o su proprietà appartenenti a parenti o affini (art. 251 del Reg. R.D. 6 Maggio 1940, n. 635);
i)	- di trovarsi nella seguente posizione agli effetti del servizio militare:  1 – ha svolto SERVIZIO MILITARE DI LEVA dal al
	presso
	2 – ha svolto SERVIZIO CIVILE in quanto OBIETTORE DI COSCIENZA dal
	al presso
	3 — non ha prestato servizio in quanto: ☐ RIFORMATO ☐ ESENTATO
Ar	4 – ha dichiarato la propria Obiezione di coscienza, ma essendo decorsi 5 anni dalla data di congedo, ha presentato dichiarazione irrevocabile di RINUNCIA ALLO STATUS DI OBIETTORE DI COSCIENZA. rezzo,
	IL DICHIARANTE

Allegare fotocopia della carta d'identità in corso di validità

#### INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Signore/a,

ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, e nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice relativo al trattamento dei dati personali), il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

- i dati personali da lei forniti verranno trattati, ai sensi di legge e nei limiti dei fini istituzionali dell'Ente, per la seguente finalità: RICONOSCIMENTO o RINNOVO DEL DECRETO DI GUARDIA PARTICOLARE GIURATA VENATORIA-ITTICA;
- il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare
   la mancata o parziale prosecuzione del rapporto;
- i dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se espressamente previsto dalla normativa vigente e nei limiti dei fini istituzionali dell'Ente;
- il Titolare del trattamento è la Provincia di Arezzo Piazza della Libertà n. 3 Arezzo;
- al Titolare del Trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti.